

# Modulo di delega

*La preghiamo di completare solo un'opzione di voto. Da firmare e rispedito entro le ore 18:00 CET del 23 maggio 2018.*

## L'ASSEMBLEA

**Luogo** Sede legale del Fondo

**Data e ora** 25 maggio 2018 alle ore 11:00 CET

**Quorum** Azioni rappresentanti almeno il 50% del valore delle azioni emesse dal Fondo. Qualora il quorum non venga raggiunto, verrà convocata una seconda assemblea generale straordinaria per il 17 luglio 2018 alle ore 11:00 (CET) con il medesimo ordine del giorno. L'assemblea generale straordinaria convocata non prevede alcun quorum.

**Votazione** Le delibere relative ai punti all'ordine del giorno saranno adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

## IL FONDO

**Denominazione** JPMorgan Funds

**Forma legale** SICAV

**Tipologia di Fondo** OICVM

**Sede legale**

6 route de Trèves

L-2633 Senningerberg, Lussemburgo

**Fax** +352 2452 9755

**Numero di registrazione (RCS Lussemburgo)**

B 8478

*Se intende partecipare all'assemblea e votare di persona, non è necessario che compili il presente modulo.*

*In caso di mancanza del quorum richiesto dalla normativa lussemburghese, la presente delega sarà valida per l'Assemblea generale straordinaria riconvocata, salvo laddove la delega venga espressamente revocata.*

## OPZIONE A Delega del proprio voto ad un rappresentante

*La preghiamo di selezionare una delle seguenti caselle e di procedere alla firma.*

- Il sottoscritto delega il suo diritto di voto al Presidente dell'assemblea e lo autorizza a votare a sua discrezione.**
- Il sottoscritto nomina il soggetto di seguito indicato quale suo rappresentante e lo autorizza a votare a sua discrezione o secondo le indicazioni ricevute.**

Ragione sociale/Nome

## OPZIONE B Indicare i propri voti

**Il sottoscritto stabilisce di votare come segue.** Il sottoscritto nomina il Presidente dell'assemblea quale suo rappresentante affinché voti come di seguito indicato. *La preghiamo di notare che il Presidente dell'assemblea potrà votare a sua discrezione in riferimento ai punti per i quali non è stata indicata una preferenza, nonché ad altri punti non indicati nella presente delega ma introdotti durante la riunione. Il suddetto potrà altresì compiere ed eseguire qualsiasi atto o adempimento necessario o connesso all'esercizio dei poteri descritti nel presente avviso.*

### Ordine del giorno dell'Assemblea e dei voti degli Azionisti

Destinato  
esclusivamente  
all'intermediario

**Aggiornamento generale dello Statuto finalizzato all'introduzione di nuove disposizioni, principalmente per ottemperare ai requisiti del Regolamento (come di seguito definito), con efficacia dal 3 dicembre 2018 o qualsiasi altra data come deciso dagli amministratori del Fondo, purché non successiva al**

- Modificare l'Articolo 3 per aggiornare i riferimenti alle leggi e ai regolamenti applicabili al Fondo come segue:

*"L'oggetto esclusivo della Società è investire i fondi di cui dispone in attività finanziarie ammesse (i) dalla Parte I della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo del risparmio, come di volta in volta modificata (la "Legge") e/o (ii) dal Regolamento UE 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (il "Regolamento") laddove applicabile, allo scopo di diversificare i rischi di investimento e corrispondere ai propri azionisti i proventi della gestione del proprio patrimonio.*

*La Società può adottare tutti i provvedimenti ed effettuare tutte le operazioni ritenute utili per il conseguimento e lo sviluppo del suo oggetto sociale, nella misura massima consentita dalla Legge e/o dal Regolamento."*

sì

NO

ASTENUTO

- Modificare l'Articolo 5 affinché, tra le altre cose, disponga che ciascun comparto (i) può qualificarsi alternativamente come un fondo comune monetario con valore patrimoniale variabile a breve termine o standard, un fondo comune monetario con valore patrimoniale a bassa volatilità a breve termine o un fondo comune monetario con valore patrimoniale costante a breve termine che investe in debito pubblico, come ammesso dal Regolamento e che, come indicato nel Prospetto, (ii) investirà in attività finanziarie liquide o altri tipi di investimenti ammessi ai sensi del Regolamento;
- Modificare l'Articolo 8 per stabilire che il Consiglio ha il potere (i) di rifiutare l'emissione o l'iscrizione di qualsiasi trasferimento di azioni; (ii) di procedere al rimborso forzoso delle partecipazioni esistenti; (iii) di imporre le restrizioni; oppure (iv) di richiedere le informazioni che ritiene necessarie per assicurare che nessuna azione sia acquistata o detenuta (direttamente o indirettamente) da qualsiasi soggetto la cui partecipazione azionaria sia talmente concentrata da mettere potenzialmente a repentaglio la liquidità del Fondo o di qualsiasi suo comparto che si qualifichi come FCM.
- Per i comparti che si qualificano come FCM, modificare l'Articolo 16 al fine, tra le altre cose, di:
  - o stabilire che il Consiglio ha la facoltà di determinare la politica e le strategie d'investimento dei comparti in conformità con la Parte I della Legge e/o il Regolamento e con altre normative applicabili, come ulteriormente indicato nel Prospetto;
  - o descrivere le attività ammissibili del Fondo, che possono includere strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni, asset-backed commercial paper, depositi presso istituti di credito, strumenti finanziari derivati (nel rispetto dei limiti imposti dal Regolamento), contratti di pronti contro termine attivi e passivi e quote di altri FCM;
  - o illustrare i requisiti di diversificazione del Fondo, e in particolare fare esplicito riferimento a tutti gli istituti, amministrazioni o organizzazioni che emettono o garantiscono, separatamente o congiuntamente, gli strumenti del mercato monetario in cui il Fondo intende investire più del 5% del suo patrimonio; e
  - o stabilire che, salvo diversa indicazione del Prospetto, ai sensi del Regolamento il Fondo non investirà più del 10% del patrimonio di un comparto in FCM.
- Modificare l'Articolo 21 per conferire al Consiglio la facoltà di applicare commissioni di liquidità o meccanismi di restrizione dei riscatti, in conformità con le disposizioni del Regolamento e come ulteriormente indicato nel Prospetto.
- Modificare l'Articolo 22 al fine, tra le altre cose, di:
  - o disporre che, ai sensi del Regolamento, il Consiglio può decidere di sospendere i rimborsi per qualsiasi comparto che si qualifichi come FCM per un periodo della durata massima di 15 giorni lavorativi; e
  - o aggiungere e chiarire le circostanze in cui il Consiglio può sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni di un comparto e il prezzo di emissione, di conversione e di rimborso, in particolare nel caso di una sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto di uno o più fondi d'investimento sottostanti in cui un comparto abbia investito una quota significativa di attività.

